



Statuto della Associazione

MUSIC THEATRE INTERNATIONAL - M.Th.I.

(Ente del Terzo Settore)

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via Metaponto 8-00183

Roma, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata **MUSIC THEATRE INTERNATIONAL -**

M.Th.I. - ETS in conformità al dettato dell'art. 21 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto,

ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con iscrizione nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS), allorché iscritta. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso

Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città

dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione **"MUSIC THEATRE INTERNATIONAL - M.Th.I. - ETS"**, più avanti chiamata per

brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, gratuità ed inclusione.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice

del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
--	---	--

	m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per	
--	--	--

	cento da enti del Terzo settore;	
--	----------------------------------	--

	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
--	---	--

	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di
--	--

	cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa
--	---

	sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
--	---	--

	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
--	--

	utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
--	--

	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,	
--	--	--

	e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
--	---	--

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:	
--	--

	- <u>promuovere e produrre spettacoli ed eventi che prevedano la contaminazione e sinergia dei vari linguaggi</u>
--	---

	dello spettacolo dal vivo e dell'arte;	
--	--	--

	- organizzare attività di ricerca, documentazione, divulgazione e formazione nel campo delle discipline	
--	---	--

	dello spettacolo e delle arti	
--	-------------------------------	--

	A tal fine essa si ispira all'idea di una gestione culturale internazionale, sviluppando scambi culturali con enti,	
--	---	--

	istituzioni ed associazioni regionali, nazionali ed internazionali, per la valorizzazione del patrimonio culturale e	
--	--	--

	delle professioni italiane.	

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:	

a)	organizzare attività nell'ambito delle discipline artistiche quale momento di raccordo con altri settori del	
----	--	--

	mondo della cultura, come spettacoli teatrali, concerti e manifestazioni musicali varie, attività espositive,
	

	concorso e premi, festival e rassegne, eventi culturali,
b)	organizzazione e gestione attività culturali con arti, istituzioni ed associazioni regionali, nazionali ed

b)	promuovere e sviluppare scambi culturali con enti, istituzioni ed associazioni regionali, nazionali ed	
----	--	--

internazionali;

c) *collaborare con enti culturali ed Enti del Terzo Settore, fornendo loro consulenza nel campo della comunicazione e organizzazione degli eventi culturali e dello spettacolo;*

d) *organizzare workshop internazionali, per la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali dello spettacolo dal vivo, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;*

e) *per il raggiungimento dei propri fini statutari, svolgere attività editoriale letteraria e musicale curando la produzione, redazione, pubblicazione e diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio-visivo e libri nel settore di interesse, rivolti anche a non soci, per la diffusione e la divulgazione della propria attività e di quella dei soci.*

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione stessa.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della

quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione:

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o



comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti

interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La

perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione

di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà

deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo

personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di

solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al

volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del

D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una

autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10

euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e

attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto

di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività

volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello

svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del

D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività

stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli

ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non

hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera

	raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail,	
	ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i	
	punti oggetto del dibattito.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo	
	dell'Assemblea.	
	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	• discute ed approva il bilancio;	
	• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	• definisce il programma generale annuale di attività;	
	• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei	
	componenti;	
	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo,	
	determinandone previamente il numero dei componenti;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale	
	regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	• ratifica le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui	
	all'art. 11;	
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio	
	Direttivo;	
	• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	pagina 7	

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I



consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere iscrizione nel Registro Unico	
nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il	
luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza	
dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli	
amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare,	
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso	
affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5	
giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per	
le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza	
dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei	
casi di nomine o comunque riguardanti le persone.	
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere	
ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge	
o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.	
Nello specifico:	
• elegge tra i propri componenti il presidente;	
• elegge tra i propri componenti il vicepresidente;	
• elegge il tesoriere e il segretario;	
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
• predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;	
• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;	
• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua	
pagina 9	

[illegible]

banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito

registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione

della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.

31 D.lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il

carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci

può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività

organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà

formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con

l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità

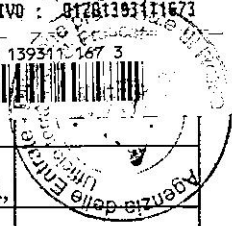
statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il

bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;

00020102 00004812 001F4001
 00070791 08/06/2022 09:58:32
 4578-00088 D5E6EF89FDD86F68
 IDENTIFICATIVO : 01201193111673
 0 1 20 139311 167 3



Statuto associazione MUSIC THEATRE INTERNATIONAL - M.Th.I. ETS

g)	entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h)	ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
	Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:
a)	beni immobili e mobili;
b)	azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c)	donazioni, lasciti o successioni;
d)	altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
	Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
	<u>Libri sociali</u>
	Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a)	libro degli associati;
b)	registro dei volontari;
c)	libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d)	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere – *da richiedere obbligatoriamente preventivamente* – positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.